



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

Roma, li



0247376-2003

PU-GDAP-100-10/06/2003-0247376-2003

Spett.le

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Imerio, 21
00165 ROMA

F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L. /F.N. P.
Via Spaccarelli, n. 86
00100 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.
Via dell' Argilla, n. 4
00185 ROMA

S.A.G. -P.P.
Largo dei Lombardi, n. 21
00186 ROMA

e, p.c.

:Alla Direzione Generale
del Personale e della Formazione
S E D E

OGGETTO: Lettera Circolare relativa al compenso del lavoro straordinario da corrispondere al personale di Polizia Penitenziaria nell'anno 2003.



Ministero della Giustizia

Si trasmette per doverosa informativa copia della bozza di lettera circolare, con l'allegato piano di riparto del budget assegnato a ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, contenente le direttive che disciplinano, per l'anno 2003 le prestazioni di lavoro straordinario che potranno essere richieste, per eccezionali esigenze di servizio, al personale di Polizia Penitenziaria.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 18 giugno p.v. al numero di fax 06/66165355. In caso di piena condivisione questo Dipartimento provvederà a diramare la lettera circolare e quindi a procedere alla contestuale assegnazione dei fondi disponibili per una corresponsione in tempi brevi di quanto spettante al personale interessato.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma, lì

LETTERA CIRCOLARE

allegati vari

Ai Signori Direttori Generali delle
Direzioni Generali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del Corpo di
Polizia e del Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Dirigente Responsabile del Gruppo
Operativo Mobile

e, p.c. All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria. Esercizio finanziario 2003 – cap. 1620.



Ministero della Giustizia

§ 1. Premessa.

Il Decreto 31 dicembre 2002 del Ministro dell' Economia e delle Finanze, concernente la " ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003", ha assegnato al capitolo 1620 " compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria" un finanziamento pari ad €. 86.000.000,00 al netto degli oneri a carico dello Stato 32,70% ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F.

Ciò posto, si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi, per adulti, dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina presso ciascun istituto penitenziario, le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere avanzate esclusivamente:

- per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395;
- entro il budget assegnato a ciascuna Direzione di istituto o servizio;
- con le modalità indicate all'art.6 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 31 luglio 2000.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, significando che per le ore di lavoro straordinario richieste al personale deve essere garantito il pagamento e l'onere derivante deve trovare capienza, esclusivamente, entro il budget assegnato.

Va ribadita la necessità, nel pieno rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, **che l'articolazione dei turni di servizio** del personale di Polizia penitenziaria, disciplinata dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000, **sia disposta su quattro quadranti orari.**

L'articolazione dei turni di servizio su tre quadranti orari, **per eccezionali ed indifferibili ragioni di servizio**, è demandata alla contrattazione decentrata e non può comportare prestazioni di lavoro straordinario programmate.

Fermo restando quanto comunicato dalla Direzione Generale del Bilancio con la nota n.0503792 del 19 novembre 2002 , con separato provvedimento sarà disposta l'assegnazione, a ciascun Provveditorato regionale, del budget complessivo annuo che tiene conto dei fondi già assegnati, per le esigenze del primo semestre 2003, con la ministeriale n.0550442 del 18 dicembre 2002. L'ulteriore assegnazione, determinata



Ministero della Giustizia

secondo i criteri di cui alle allegate tabelle, dovrà essere ripartita agli istituti e servizi dipendenti previa contrattazione decentrata con le OO.SS..

Per la ripartizione delle somme i Provveditori regionali terranno conto della propria esperienza, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, **delle motivate richieste avanzate, per i soli servizi istituzionali**, dai direttori degli istituti e/o servizi dipendenti.

Successivamente, ciascuna direzione di istituto o servizio stabilirà, **in relazione ai fondi assegnati dal Provveditorato regionale, il monte ore medio mensile dell'istituto o servizio** entro il quale dovranno essere contenute le richieste di prestazione di lavoro straordinario.

Le Direzioni di ciascuna Scuola di formazione e aggiornamento del personale, ricevuto "per il tramite del Provveditorato regionale competente per territorio" il budget stabilito da questa Direzione Generale, previa contrattazione con le predette OO. SS., **individuano i servizi istituzionali** per l'assolvimento dei quali potranno essere richieste, **nei casi di comprovata e assoluta necessità**, prestazioni di lavoro straordinario che, comunque, dovranno essere contenute nel limite medio mensile in precedenza stabilito.

I fondi assegnati, anche per il corrente anno, non potranno subire in nessun caso incrementi.

§ 2. Disposizioni di carattere generale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 31 luglio 2000, **devono essere richieste, con formale e motivato provvedimento**, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi penitenziari e per l'assolvimento degli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.

Con decreto interministeriale in corso di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in applicazione della legge 27 ottobre 1987, n.436, è stato stabilito in **n. 41 ore per 10 mesi e 40 ore per 1 mese (450 ore annue) il limite massimo individuale e di spesa entro il quale potranno essere richieste, per l'anno 2003 (e per non oltre undici mensilità)**, prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio per adulti.



Ministero della Giustizia

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere, alle stesse, ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse **esclusivamente** al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto ovvero, al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dall'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'istituto ecc.), richiedano l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo consentito.

In tale circostanza l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie dovrà essere formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato da comunicarsi immediatamente al Provveditore regionale.

Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite.

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60 ore), può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.

Deve, inoltre, valere quale regola generale, il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.6, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2000, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.



Ministero della Giustizia

Si ribadisce, ancora una volta, che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il budget assegnato dal Provveditorato e ne deve essere garantito il pagamento.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo, possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 7 del citato Accordo Nazionale Quadro, **esclusivamente a richiesta del dipendente.**

Al fine di evitare, come da più parti segnalato, che siano posti a carico del bilancio dello Stato oneri per diarie di missioni e rimborsi per spese non legittimamente dovute, si precisa che eventuali giorni di riposo compensativo, maturati dal personale in servizio di missione, fruiti nella sede di missione, interrompono la missione, alla stregua del congedo ordinario, straordinario, dell'aspettativa e di ogni altra assenza dal servizio, ad eccezione del solo riposo settimanale previsto. Ogni precedente disposizione, difforme dalla presente, è revocata.

Inoltre, si comunica che non saranno giustificate, presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, richieste di prestazioni di lavoro straordinario al personale di polizia penitenziaria, compreso quello assegnato ai nuclei traduzioni e piantonamenti ed al Gruppo Operativo Mobile, che sia impiegato in compiti amministrativo contabili.

Nei confronti del predetto personale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente nelle occasioni in cui esso venga impiegato, *operativamente*, per assicurare i servizi previsti al comma 2 dell'art. 5 della legge 395/90.

§ 3. Disciplina di casi particolari.

Si precisa che :

- 1) - in conformità del disposto di cui al punto 8 dell'art. 6 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro, questa Amministrazione non si farà carico di prestazioni di lavoro straordinario espletate da personale del Corpo in servizio " in Uffici estranei al Ministero della Giustizia";
- 2) - per il personale distaccato a prestare servizio presso gli Uffici Giudiziari il limite massimo individuale mensile consentito è **fissato in numero 20 ore. Ogni diversa valutazione è rimessa al Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione;**



Ministero della Giustizia

- 3) - le presenti disposizioni si applicano anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in relazione alle funzioni dai medesimi espletate ai sensi dell'articolo 25 - comma 6 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

§ 4. Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

- 1) - al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio **non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario** tranne che per documentate, "impreviste ed eccezionali" esigenze, connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. *In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto;*
- 2) - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, al personale impiegato operativamente dal G. O. M., continuerà ad essere corrisposto dalle direzioni di appartenenza. A tal fine, questa Amministrazione Centrale ha già provveduto ad inviare al competente Provveditorato Regionale apposito budget supplementivo entro il quale dovranno essere contenute le ore di lavoro straordinario da richiedersi al predetto personale;
- 3) - nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n.738;
- 4) - il personale di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, il personale femminile con prole di età inferiore ai tre anni, il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, **è esentato, quando ne faccia richiesta e salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario;**
- 5) - per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, **a tempo pieno**, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativa, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso. **Al predetto personale sarà corrisposto il**



Ministero della Giustizia

compenso per prestazione straordinaria qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario.

- 6) - al personale che, **formalmente autorizzato**, svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, **non devono essere richieste, di regola**, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, impreviste ed eccezionali esigenze, **connesse esclusivamente al mantenimento ed al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto**. Al riguardo, va precisato che il servizio svolto dal predetto personale, per l'espletamento dei turni di cui all'art.4 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale.
- 7) - al personale ausiliario, in servizio di leva, il compenso per prestazione di lavoro straordinario va corrisposto per le ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo che, allo stato, resta fissato in **38 ore settimanali**.

Va, infine, ricordato che le vigenti disposizioni in materia prevedono che la liquidazione del compenso per lavoro straordinario deve essere riferita al mese in cui la prestazione straordinaria è stata effettivamente svolta. **Ne consegue che**, eventuali ore di lavoro straordinario effettuate oltre il limite massimo mensile, **non possono essere attribuite e liquidate come prestazioni straordinarie rese nel mese successivo**.

Al fine di evitare disguidi nei pagamenti mensili del compenso per prestazione di lavoro straordinario espletato dal personale di Polizia penitenziaria, si invitano codesti Uffici a procedere, **anche in presenza di momentanea inadeguata copertura finanziaria**, alla regolare trasmissione, al CED di questo Dipartimento, dei dati necessari **per la predisposizione degli statini paga relativi alle competenze mensili a tutto ottobre c.a.**, dovendosi considerare soddisfatti gli impegni assunti, fino a quella data, con le disponibilità di fondi previsti dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

Per quanto attiene, invece, alla predisposizione degli statini paga dei mesi di **novembre e dicembre c.a.** la trasmissione dei dati potrà essere effettuata **solamente in presenza di adeguata copertura finanziaria o di avviso di finanziamento disposto dalla competente Direzione Generale**.

§ 5. Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Provveditorati regionali, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.



Ministero della Giustizia

Di conseguenza, si dispone quanto segue.

Inizialmente, ciascuna direzione di istituto o servizio stabilirà, in relazione ai fondi assegnati dal Provveditorato regionale, il monte ore complessivo disponibile per l'anno 2003 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

Con cadenza mensile, ciascuna direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Provveditorato regionale un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

Devono essere, altresì, comunicati, mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla direzione dell'istituto o servizio.

I Provveditori regionali, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione Centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.

Si richiama, infine, l'attenzione dei Provveditori Regionali e dei Direttori degli istituti e servizi sulla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 9, del citato Accordo Quadro Nazionale, relativa all'affissione del prospetto contenente i dati sullo straordinario.

§ 6. Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'Ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere



Ministero della Giustizia

tollerata. Le disfunzioni riscontrate alla chiusura dei decorsi esercizi finanziari impongono, oggi più che mai, che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, sia improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.

I Provveditori regionali eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

BUDGET DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

CAPITOLO 1620

Uffici e Servizi Centrali e Periferici dell'Amministrazione Penitenziaria	Importo netto da assegnare anno 2003 (articolo 1)	Importo da assegnare anno 2003 (articolo 2 - IRPEF media 27%)	Importo complessivo da assegnare anno 2003 (art.1 + art. 2)	Monte ore anno 2003 calcolato sull'importo netto assegnato (media unitaria € 7,20)
Provveditorato Ancona	€. 967.291,13	€. 357.765,21	€. 1.325.056,35	134.346
Provveditorato Bari	€. 3.155.203,85	€. 1.166.993,20	€. 4.322.197,05	438.223
Provveditorato Bologna	€. 3.035.553,48	€. 1.122.738,96	€. 4.158.292,44	421.605
Provveditorato Cagliari	€. 1.457.864,94	€. 539.210,32	€. 1.997.075,26	202.481
Provveditorato Catanzaro	€. 2.165.700,87	€. 801.012,65	€. 2.966.713,51	300.792
Provveditorato Firenze	€. 3.641.462,69	€. 1.346.842,37	€. 4.988.305,06	505.759
Provveditorato Genova	€. 1.847.552,11	€. 683.341,19	€. 2.530.893,30	256.604
Provveditorato Milano	€. 6.871.883,85	€. 2.541.655,67	€. 9.413.539,53	954.428
Provveditorato Napoli	€. 5.757.610,52	€. 2.129.527,18	€. 7.887.137,70	799.668
Provveditorato Padova	€. 3.626.163,37	€. 1.341.183,71	€. 4.967.347,09	503.634
Provveditorato Palermo	€. 5.534.401,93	€. 2.046.970,58	€. 7.581.372,51	768.667
Provveditorato Perugia	€. 1.053.071,60	€. 389.492,23	€. 1.442.563,83	146.260
Provveditorato Pescara	€. 1.845.388,94	€. 682.541,11	€. 2.527.930,05	256.304
Provveditorato Potenza	€. 608.880,53	€. 225.202,39	€. 834.082,92	84.567
Provveditorato Roma	€. 4.790.736,73	€. 1.771.916,32	€. 6.562.653,05	665.380
Provveditorato Torino	€. 4.677.605,08	€. 1.730.073,11	€. 6.407.678,19	649.667
totale parziale	€. 51.036.371,61	€. 18.876.466,21	€. 69.912.837,82	7.088.385
Scuola Aversa	€. 21.513,98	€. 7.957,22	€. 29.471,20	2.988
Scuola Cairo Montenotte	€. 46.255,05	€. 17.108,03	€. 63.363,08	6.424
Scuola Monastir	€. 30.119,57	€. 11.140,11	€. 41.259,68	4.183
Scuola Parma	€. 46.255,05	€. 17.108,03	€. 63.363,08	6.424
Scuola Portici	€. 124.781,06	€. 46.151,90	€. 170.932,96	17.331
Scuola Roma via Brava	€. 89.283,00	€. 33.022,48	€. 122.305,48	12.400
Scuola Sulmona	€. 52.709,24	€. 19.495,20	€. 72.204,44	7.321
Scuola Verbania	€. 33.346,66	€. 12.333,70	€. 45.680,36	4.631
totale parziale	€. 444.263,60	€. 164.316,68	€. 608.580,28	61.703
Centro Amministrativo	€. 1.054.225,78	€. 389.919,12	€. 1.444.144,90	146.420
GOM personale effettivo	€. 503.047,38	€. 186.058,62	€. 689.106,00	69.868
GOM personale di supporto	€. 1.175.760,63	€. 434.870,37	€. 1.610.631,00	163.300
totale parziale	€. 2.733.033,79	€. 1.010.848,11	€. 3.743.881,90	379.588
totale generale	€. 54.213.669,00	€. 20.051.631,00	€. 74.265.300,00	7.529.676

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Distribuzione a livello di Provveditorato della Forza di Polizia penitenziaria, del Nucleo traduzioni e della Popolazione detenuta.

Tabella A. Indicatori per Provveditorato e loro incidenza sul totale

Provveditorati (*)	Polizia Penitenziaria in servizio negli I.P.P. e nei C.S.S. al 14.05.2003		% Detenuti rispetto alla Forza Polizia presente (1)	Nucleo Traduzioni al 31.10.2002		% Detenuti in Sezioni A.S. al 30/1/02 rispetto al Tot. detenuti (3)				
	Incidenza % sul totale	Detenuti presenti in data 31/12/02		Incidenza % sul totale	Incidenza % sul totale					
Ancona	696	1,77	846	121,55	59	1,17	1,17	141	16,67	8,41
Bari	2.856	7,26	3.790	132,70	447	8,87	8,87	698	18,42	9,29
Bologna	2.109	5,36	3.668	173,92	277	5,50	5,50	193	5,26	2,66
Cagliari	1.373	3,49	1.830	133,28	138	2,74	2,74	83	4,54	2,29
Catanzaro	1.912	4,86	2.002	104,71	289	5,74	5,74	605	30,22	15,25
Firenze	2.721	6,91	4.002	147,08	283	5,62	5,62	375	9,37	4,73
Genova	962	2,44	1.604	166,74	127	2,52	2,52	42	2,62	1,32
Milano	4.557	11,58	8.258	181,22	538	10,88	10,88	735	8,90	4,49
Napoli	4.683	11,90	7.046	150,46	703	13,96	13,96	530	7,52	3,80
Padova	2.305	5,86	3.575	155,10	195	3,87	3,87	157	4,39	2,22
Palermo	5.080	12,91	5.973	117,58	764	15,17	15,17	1.624	27,19	13,72
Perugia	784	1,99	1.095	139,67	64	1,27	1,27	179	16,35	8,25
Pescara	1.737	4,41	1.890	108,81	167	3,32	3,32	252	13,33	6,73
Potenza	502	1,28	545	108,57	37	0,73	0,73	128	23,49	11,85
Roma	3.853	9,79	5.654	146,74	520	10,32	10,32	222	3,93	1,98
Torino	3.232	8,21	4.955	153,31	429	8,52	8,52	295	5,95	3,00
Totale	39.362	100,00	56.733	224,43	5.037	100,00	100,00	6.259	198,14	100,00

Legenda

- (1) Più la percentuale è alta e più grande è l'ecceденza dei detenuti rispetto al personale di polizia.
- (2) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza del nucleo traduzioni rispetto al totale del personale di polizia presente.
- (3) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza dei detenuti in sezioni A.S. rispetto al totale della popolazione detenuta.
- (4) Più la percentuale è alta e più grande è l'ecceденza dei posti in organico rispetto al personale di polizia presente.
- (5) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza del nucleo traduzioni rispetto all'organico previsto per la polizia penitenziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

**Straordinario Polizia Penitenziaria - Ripartizione anno 2003 sulla base di alcuni indicatori.
Esercizio Finanziario 2003 (importo unitario medio lordo Lire 21.000).**

Tabella B: Ripartizione dello straordinario sulla base delle incidenze percentuali dei vari indicatori

Proveditorati (*)	% Forza Polizia Penit. presente	% Detenuti Forza Polizia presente	% Nucleo traduzioni	% Detenuti in sezioni A.S./ Tot. detenuti	Coefficiente complessivo di riparto	Ripartizione straordinario	Monte ore
Ancona	1,54	0,08	0,12	0,13	1,86	€. 1.084.011,97	101.215
Bari	6,31	0,09	0,89	0,14	7,43	€. 4.322.197,05	403.566
Bologna	4,66	0,12	0,55	0,04	5,37	€. 3.123.219,52	291.617
Cagliari	3,03	0,09	0,27	0,03	3,43	€. 1.997.075,26	186.468
Catanzaro	4,23	0,07	0,57	0,23	5,10	€. 2.966.713,51	277.004
Firenze	6,01	0,10	0,56	0,07	6,75	€. 3.924.873,98	366.468
Genova	2,13	0,11	0,25	0,02	2,51	€. 1.460.372,68	136.356
Milano	10,07	0,12	1,07	0,07	11,33	€. 6.591.902,40	615.490
Napoli	10,35	0,10	1,40	0,06	11,90	€. 6.926.504,96	646.732
Padova	5,09	0,10	0,39	0,03	5,62	€. 3.269.402,14	305.266
Palermo	11,23	0,08	1,52	0,21	13,03	€. 7.581.372,51	707.878
Perugia	1,73	0,09	0,13	0,12	2,08	€. 1.208.608,99	112.849
Pescara	3,84	0,07	0,33	0,10	4,34	€. 2.527.930,05	236.035
Potenza	1,11	0,07	0,07	0,18	1,43	€. 834.082,92	77.679
Roma	8,52	0,10	1,03	0,03	9,68	€. 5.630.378,48	525.712
Torino	7,14	0,10	0,85	0,05	8,14	€. 4.798.091,40	442.399
Peso (*)	87	1,50	10,00	1,50	100,00	€. 58.186.737,82	5.432.935

Nota:

(*) Cambiando il peso attribuito ai vari indicatori varierà il piano di ripartizione dei fondi assegnati.